II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1996

relativa ad aiuti accordati dal governo francese all'impresa Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/364/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati, conformemente alle disposizioni di detti articoli, a presentare le loro osservazioni, e viste le osservazioni presentate,

considerando quanto segue:

I

L'impresa Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) è controllata al 99,9 % del gruppo La Rochette i cui due principali poli di attività sono il legno e le paste da carta, da un lato, e gli imballaggi dall'altro. Il gruppo, con un organico di circa 3 000 persone, ha realizzato un utile al lordo delle imposte di 783 milioni di FF nel 1989 e di 345 milioni di FF nel 1990, ma ha registrato perdite di 45 milioni di FF nel 1991, di 431 milioni di FF nel 1992, di 634 milioni di FF nel 1993 e di 144 milioni di FF nel 1994. Tali perdite sono interamente imputabili alla divisione legno e paste da carta, a cui appartiene la CDRA.

La CDRA comprende due unità di produzione di paste da carta «kraft» bianchita per uso commerciale situate nel sud della Francia:

— lo stabilimento di Saint-Gaudens (Alta Garonna), con una capacità di produzione di 320 000 t/anno e 350 dipendenti;

— lo stabilimento di Tarascona (Bocche del Rodano) con una capacità di produzione di 280 000 t/anno e 300 dipendenti.

Malgrado un ambizioso programma di ammodernamento nel 1992, la CDRA ha realizzato un fatturato di 1 181 milioni di FF, corrispondente ad una produzione limitata di 456 000 t (76 % della capacità) a causa della situazione critica del mercato. Nel 1993 la produzione si è ancora ridotta, passando a 408 100 t, per un fatturato di 1 105 milioni di FF, facendo registrare alla CDRA una perdita di 600 milioni di FF.

Nell'ottobre dello stesso anno è stata decisa una ristrutturazione finanziaria che comportava interventi degli azionisti, delle principali banche creditrici e del governo francese.

II

Nell'ottobre 1993 la Commissione ha appreso dalla stampa che erano stati decisi interventi finanziari a favore delle CDRA e ha chiesto, con lettera del 20 ottobre 1993, di esserne informata per poterli valutare alla luce degli articoli 92 e 93 del trattato.

La Francia ha risposto con lettera del 9 novembre 1993 e, con lettera del 17 gennaio 1994, ha fornito le riposte ad alcune domande precise poste dalla Commissione con lettera del 21 dicembre 1993.

Essa ha descritto la situazione di crisi del mercato che aveva compromesso il futuro dei produttori di paste per uso commerciale, in particolare quello della CDRA, per cui nell'ottobre 1993 era stata decisa una ristrutturazione finanziaria. In tale contesto si era impegnata a modificare i prestiti dello Stato e a conferire capitali nuovi.

Attraverso la Caisse française de développement industriel (CFDI), lo Stato francese aveva, nei confronti della CDRA, un'esposizione di sei prestiti a medio e a lungo termine, il cui valore residuo in capitale ammontava, al 30 giugno 1993, a 430,3 milioni di FF, a cui si aggiungevano interessi differiti per 136 milioni di FF.

La Commissione, dopo aver esaminato la modifica dei prestiti rispetto agli sforzi degli altri creditori e degli azionisti, ha rilevato che la totalità dei crediti dello Stato, attraverso la CFDI, sarebbe divenuta inesigibile in caso di amministrazione giudiziaria e le banche, da parte loro, avrebbero perso l'80 % circa dei loro crediti. Pertanto l'accordo dei principali creditori ha permesso loro di recuperare i crediti in misura superiore a quanto sarebbe stato possibile in caso di amministrazione giudiziaria. Tenendo conto del fatto che le cessioni da parte dello Stato non superavano quelle effettuate dalle banche, la Commissione ha deciso che le modifiche apportate ai prestiti esistenti nel quadro dell'accordo tra creditori, concluso nell'ottobre 1993, nonché la concessione concomitante di un prestito supplementare non contenevano elementi di aiuti.

La Commissione ha tuttavia rilevato che i sei prestiti accordati in passato dalla CFDI alla CDRA con la garanzia dello Stato costituivano di per sé un aiuto di Stato. Malgrado il fatto che un prestito di 300 milioni di FF accordato nel 1978, uno di 60 milioni di FF accordato nel 1981 e tre prestiti dell'importo complessivo di 199,5 di milioni di FF accordati nel 1982 superassero le soglie di notifica applicabili agli aiuti FDES (Fondo di sviluppo economico e sociale), essi non erano stati notificati alla Commissione, come invece richiede l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

La Commissione ha altresì rilevato che il saldo di 430,3 milioni di FF superava ampiamente la somma residua di 258 milioni di FF che sarebbe stata esigibile al 30 giugno 1993 secondo i piani di rimborso stabiliti al momento della concessione dei prestiti. Se ne è dedotto che le modalità dei prestiti erano state modificate a favore della CDRA e, anche in questo caso, senza essere state preventivamente notificate alla Commissione.

La Commissione ha inoltre preso atto del fatto che la Francia aveva deciso, al momento del riassetto sopra menzionato, di accordare alla CDRA una sovvenzione di 100 milioni di FF, di cui 50 milioni erano stati versati nel 1993 ed il saldo nel 1994, la quale, stando alle informazioni fornite alla Commissione, era destinata a migliorare gli approvvigionamenti di legno e la tutela dell'ambiente. Anche la sovvenzione non era stata notificata.

Dopo un primo esame sotto il profilo dell'articolo 92 del trattato, la Commissione è giunta alla conclusione che gli aiuti erano atti a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. A questo stadio la Commissione ha nutrito seri dubbi quanto alla possibilità di applicare una delle deroghe all'incompatibilità di massima degli aiuti con il mercato comune ed ha quindi deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

Con lettera del 5 aprile 1994 la Commissione ha invitato la Francia a comunicarle le sue osservazioni.

III

La Francia ha trasmesso le sue osservazioni con lettere dell'11 maggio e del 12 ottobre 1994. Su richiesta della Commissione ha inoltre comunicato alcune precisazioni nel corso di una riunione bilaterale svoltasi il 3 maggio 1995 e con lettera del 14 settembre 1995.

Esso ha sostenuto che sul mercato di produzione della CDRA la concorrenza intracomunitaria è pressoché inesistente e quindi i vari provvedimenti francesi non avrebbero potuto alterarla. Per quanto riguarda la sovvenzione di 100 milioni di FF, ha sottolineato che si trattava di una sovvenzione forfettaria valutabile unicamente nel quadro del piano globale di ristrutturazione della CDRA. Non di meno la Francia ha comunicato i dettagli di una serie di investimenti di natura ambientale e destinati a migliorare le forniture di legno che sarebbero stati finanziati con questa sovvenzione. Quanto all'erogazione dei cinque prestiti oggetto della procedura e le loro successive modifiche, il governo francese ha fornito informazioni per giustificarli e i dettagli per calcolare l'ammontare dell'aiuto corrispondente.

In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della lettera della Commissione del 5 aprile 1994 [1], la Commissione ha ricevuto le osservazioni di un'impresa tedesca produttrice di paste da carta. Tali osservazioni sono state trasmesse alla Francia, con lettera del 27 settembre 1994, con invito a presentare le sue eventuali osservazioni, che sono pervenute con la lettera del 12 ottobre sopra menzionata.

[1] GU n. C 206 del 26. 7. 1994, pag. 7.

IV

La sovvenzione di 100 milioni di FF accordata nel 1993 alla CDRA costituisce un aiuto perché ha permesso all'impresa di scaricarsi, mediante fondi statali, di una parte del costo dell'investimento che sarebbe stata normalmente a suo carico.

Anche i prestiti accordati dalla CFDI con la garanzia dello Stato a titolo del FDES costituiscono un aiuto di Stato. La Commissione ha definito la sua posizione al riguardo nel 1972 e nel 1973 [1] constatando che i prestiti del FDES sono accordati a condizioni — quanto a tasso di interesse, durata, modalità di rimborso e garanzie richieste — più favorevoli di quelle che le imprese stesse potrebbero ottenere sia sul mercato finanziario sia presso enti creditizi. Conformemente alla sua posizione generale dell'epoca sui regimi di aiuti generali, la Commissione ha chiesto alla Francia di comunicarle, alle condizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, i vigenti programmi a carattere settoriale o, in mancanza, i casi concreti significativi.

Nel caso in esame la Francia ha accordato alla CDRA i seguenti prestiti: il 17 luglio 1978 un prestito ordinario di 300 milioni di FF, parzialmente convertito in prestito di partecipazione nel giugno 1981 e nella totalità in marzo 1983; il 7 aprile 1981 un prestito di partecipazione di 60 milioni di FF, le cui condizioni di remunerazione sono state modificate nel marzo 1983; il 23 marzo 1982 un prestito di partecipazione di 46 milioni di FF, le cui condizioni di remunerazione sono state modificate nel marzo 1983; il 14 ottobre 1982 due prestiti di partecipazione di 96 e 57,5 milioni di FF; il 21 agosto 1986 un prestito di partecipazione di 8 milioni di FF. Nel maggio 1990 e giugno 1992 la durata dei prestiti è stata prorogata e le condizioni di remunerazione sono state nuovamente modificate a favore dell'impresa.

Va rilevato che il sesto prestito di 8 milioni di FF, erogato nel 1986, non raggiungeva la soglia di notifica e pertanto poteva essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù della decisione della Commissione sul regime dei prestiti FDES. Viceversa i primi cinque prestiti avrebbero dovuto essere notificati preventivamente. La loro compatibilità con il mercato comune va dunque valutata in base all'articolo 92 del trattato.

La Commissione ha calcolato l'elemento d'aiuto contenuto nei primi cinque prestiti e nelle relative modifiche, constatando che la differenza tra l'interesse effettivamente pagato dalla CDRA e la somma che sarebbe stata dovuta, in base al tasso di riferimento utilizzato nel calcolo comunitario dell'equivalente sovvenzione netto vigente al momento dell'erogazione dei prestiti, amonta a 561 milioni di FF fino all'accordo dei creditori della CDRA concluso nel 1993. I calcoli della Commissione sono stati sottoposti alla Francia che ne ha confermato l'esattezza. Dei 561 milioni di FF, 136 milioni figuravano tra i debiti della CDRA nel 1993. Poiché questo debito è stato cancellato in seguito all'accordo dei creditori già approvato dalla Commissione, l'aiuto di cui ha effettivamente beneficiato la CDRA attraverso i cinque prestiti in questione è di 425 milioni di FF.

V

Le paste da carta sono oggetto di scambi fra Stati membri della Comunità e paesi del SEE e vi è concorrenza fra i produttori. Nell'ambito del procedimento il governo francese ha considerato che gli aiuti alla CDRA hanno avuto scarsa influenza sulla concorrenza e che erano anteriori all'entrata in vigore dell'accordo SEE. Ha inoltre sostenuto che il mercato mondiale delle paste da carta è costituito sostanzialmente da due prodotti distinti: la pasta «kraft» bianchita di resinose e la pasta «kraft» bianchita di latifoglie. Ogni cartaio compra paste di resinose e paste di latifoglie che dosa e tratta in funzione delle qualità di carta che produce e dei prezzi d'acquisto. I due tipi di pasta sono molto raramente sostituiti fra di loro. Tra le paste di latifoglie sono sostituibili le paste di eucalipto e quelle prodotte dalla CDRA. Tra le paste di resinose sono sostituibili, entro un certo limite, le paste scandinave, quelle prodotte dalla CDRA e quelle importate da paesi terzi (pini del sud). L'unica produzione di pasta «kraft» bianchita per uso commerciale di resinose della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, era quella della CDRA. Queste paste rappresentano oggi i 2/3 circa delle vendite della CDRA e dovrebbero raggiungere i 3/4 in futuro. La Francia ha ricordato inoltre che, con una produzione comunitaria di 5,5 milioni di t, 10 milioni di t sono importati, dei quali 2 milioni dalla Svezia e 1 milione dalla Finlandia. La Francia inoltre ha sottolineato che gli aiuti in questione erano stati accordati prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE.

La Commissione può concordare con la descrizione del mercato delle paste fornito dalla Francia, ma è del parere che tale descrizione non incida assolutamente sulla sua valutazione iniziale, secondo la quale nel settore esiste una certa concorrenza, senza dover esaminare la situazione dei nuovi Stati membri e del SEE. In effetti la stessa Francia aveva constatato, nella lettera del 9 novembre 1993, l'esistenza di cinque produttori iberici di pasta «kraft» bianchita di fibre corte di eucalipto aventi una capacità congiunta di 1 535 000 t, i cui mercati sono identici a quelli di Saint Gaudens; questo fatto non è stato contestato nel corso del procedimento.

[1] Terza relazione sulla politica di concorrenza, n. 113/114.

Quando l'aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione di talune imprese rispetto ad altre in concorrenza con le rime nella Comunità, deve ritenersi che l'aiuto alteri la concorrenza tra tali imprese.

Alla luce di quanto precede, gli aiuti concessi dalla Francia alla CDRA incidono sugli scambi fra Stati membri e, favorendo l'impresa interessata, falsano o minacciano di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

L'articolo 92, paragrafo 1 sancisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano talune caratteristiche ivi enunciate.

Le deroghe a questo principio, enunciate all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, non si applicano nel caso in esame, tenuto conto della natura e degli obiettivi degli aiuti e d'altronde la Francia non le ha invocate.

VI

1. L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato enuncia gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato va esaminata nel contesto comunitario e non in quello di un singolo Stato membro. Per preservare il buon funzionamento del mercato comune e tener conto dei principi enunciati all'articolo 3, lettera g) del trattato, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1, enunciate al paragrafo 3 del medesimo, vanno interpretate restrittivamente nell'esaminare qualsiasi regime di aiuto o qualsiasi misura individuale di aiuto.

 In particolare, possono essere accordate deroghe soltanto se la Commissione constata che, senza l'aiuto, il libero gioco delle forze di mercato non basterebbe da solo a stimolare gli eventuali beneficiari ad adottare un comportamento che permetta loro di conseguire uno degli obiettivi perseguiti.

 Applicare le deroghe a casi che non contribuiscono alla realizzazione di uno di tali obiettivi, o nei quali l'aiuto non è necessario a tal fine, equivarrebbe a conferire indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di taluni Stati membri, la cui posizione finanziaria verrebbe ad essere così rafforzata e potrebbe alterare le condizioni degli scambi fra gli Stati membri e falsare la concorrenza, senza che ciò sia assolutamente giustificato dall'interesse comune richiamato all'articolo 92, paragrafo 3.

2. Quanto alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), relativa agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso, o vi è una grave forma di sottoccupazione, occorre tener presente che le regioni Alta Garonna e Bocche del Rodano in cui si trovano gli stabilimenti di produzione della CDRA non presentano tali caratteristiche.

3. Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), occorre notare che gli aiuti in oggetto non sono destinati né a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia francese; del resto la Francia non ha avanzato alcun argomento per beneficiare dell'eventuale applicazione di queste deroghe.

4. In merito alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, i siti di Saint-Gaudens e di Tarascona si trovano in zone nelle quali possono essere accordati aiuti agli investimenti in applicazione della deroga regionale sopra citata. Fra il 21 dicembre 1978 e l'11 agosto 1982 i tassi di aiuto approvati ammontavano al 20 % netto per Tarascona e al 30 % per Saint-Gaudens. Dall'11 agosto 1982 si applica il regime dei premi per il riassetto territoriale (PAT), il che significa un tasso lordo del 17 % per i due siti.

5. *I prestiti*

 Nel corso del procedimento, la Commissione è stata informata dell'importo e della natura degli investimenti finanziati mediante vari prestiti erogati alla CDRA fino al concordato preventivo intervenuto nel 1993.

 Il primo prestito di 300 milioni di FF, accordato nel 1978 e modificato nel 1981 e nel 1983, e il secondo prestito di 60 milioni di FF, accordato nel 1981 e modificato nel 1983, hanno permesso di finanziare un oneroso programma di investimenti di 849 milioni di FF grazie al quale la capacità produttiva dello stabilimento di Tarascona è stata portata da 90 000 a 200 000 t/anno. Tenuto conto delle modalità di questi prestiti e dei massimali all'epoca vigenti, la Commissione è giunta alla conclusione che l'elemento d'aiuto contenuto nei due prestiti e nelle prime due modifiche è ancora molto inferiore al tasso d'aiuto che essa aveva deciso di ammettere nelle zone interessate, non avendo gli investimenti in questione beneficiato di nessun altro aiuto.

 I tre prestiti di partecipazione dell'importo complessivo di 199,5 milioni di FF sono stati accordati nel 1982 nel quadro di una prima ristrutturazione finanziaria della CDRA. Il piano approvato nell'agosto 1982 comportava un contributo degli azionisti, sotto forma di remissione dei debiti e di conversione in capitale, di 190 milioni di FF e di un apporto di nuovo capitale di 183,5 milioni di FF, la remissione dei debiti da parte delle banche creditrici fino a 50 milioni di FF, un apporto di nuovi crediti fino a 88 milioni di FF e una modifica favorevole delle condizioni finanziarie di crediti di 142 milioni di FF. La Commissione osserva che il piano in questione è simile a quello approvato nel 1993 e sul quale la Commissione non ha formulato obiezioni.

La Commissione osserva inoltre che nel 1982 sono stati decisi importanti investimenti nei due siti per aumentare la redditività della CDRA, in considerazione della situazione problematica nei periodi di congiuntura sfavorevole del settore delle paste da carta. Gli investimenti a Saint-Gaudens e a Tarascona, per i quali non è stato accordato nessun aiuto, ammontavano a 808 milioni di FF. La Commissione rileva che l'aiuto, nella forma di tre prestiti di partecipazione accordati alla CDRA nel 1982, rimane inferiore al tasso che avrebbe potuto essere accordato in base alla deroga regionale.

Nel maggio 1990 e giugno 1992 i cinque prestiti sono stati così modificati: la durata è stata prorogata di tre anni; il rimborso del capitale, con scadenze nel 1991, nel 1992 e 1993, è stato differito all'ultima scadenza; i rimborsi degli interessi differiti con scadenze nel 1990, 1991, 1992 e 1993 sono stati differiti nei due anni successivi alle ultime scadenze; l'interesse fisso applicato alle rate esigibili fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1990 è stato ridotto allo 0,1 % e soltanto questa parte fissa era dovuta per quel periodo; l'interesse contrattuale è stato ristabilito dal 1° gennaio 1991. Queste modifiche hanno comportato un aiuto supplementare quantificabile a 16,7 milioni di FF. La Commissione rileva che la CDRA ha effettuato investimenti per 440 milioni di FF nel periodo 1990-1992 per i quali non è stato erogato alcun aiuto e che l'aiuto così accordato alla CDRA nel 1990 e nel 1992 rimane inferiore al tasso che avrebbe potuto essere concesso in applicazione della deroga regionale.

La Commissione ha verificato che l'aiuto contenuto nei cinque prestiti accordati alla CDRA e nelle modifiche successive non supera il massimale applicabile agli aiuti regionali a Tarascona e a Saint-Gaudens. Effettivamente il regime di prestiti FDES ha un'applicazione generale e quindi non si limita alle regioni aventi requisiti per gli aiuti a finalità regionali. Secondo i principi di coordinamento degli aiuti regionali, gli aiuti generali che abbracciano tutto il territorio nazionale non possono essere accordati a titolo di aiuti allo sviluppo regionale (1). Nel decidere in merito alla compatibilità di siffatti aiuti in un caso concreto notificabile, la Commissione deve tener conto sia dei loro effetti regionali che di quelli settoriali. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che un aiuto sia concesso mediante decisione ad hoc non potrebbe escludere la sua qualificazione come aiuto regionale (sentenza del 14 settembre 1994, cause riunite C-278, 279, 280/92, Hytasa, punto 49 della motivazione). La Commissione valuta un aiuto di questo tipo in base ai due criteri seguenti: in primo luogo, il suo contributo allo sviluppo regionale nel rispetto del massimale d'aiuto regionale e, in secondo luogo, le conseguenze dell'aiuto per il settore interessato, tenuto conto delle sue caratteristiche.

Per quanto riguarda il primo criterio, si constata che gli aiuti agli investimenti in questione hanno rispettato i massimali d'aiuto regionale applicabili a Saint-Gaudens e a Tarascona. Quanto al contributo degli aiuti allo sviluppo regionale, la Commissione rileva che la CDRA, grazie appunto agli aiuti in questione, ora dispone di un apparato industriale moderno e capace di rispettare le norme di qualità più elevate; la sua capacità produttiva ha raggiunto un livello concorrenziale. È vero che la crisi degli anni 1991-1994 ne ha minacciato l'esistenza e che un accordo dei creditori era necessario per evitare uno stato di insolvenza, tuttavia occorre riconoscere che la crisi è stata eccezionalmente lunga e grave e che i risultati della CDRA sono ritornati positivi nel secondo semestre del 1994. La Commissione riconosce che gli aiuti sotto forma di prestiti erano indispensabili ai due stabilimenti della CDRA per raggiungere l'attuale livello.

Quanto all'effetto settoriale degli aiuti, la Commissione rinvia all'analisi di cui al punto V ed in particolare al fatto che la Comunità era importatore netto di paste da carta. Il mercato delle paste è mondiale e fortemente ciclico. Solo i produttori comunitari dotati di apparati produttivi moderni, competitivi ed efficienti hanno potuto superare le difficoltà congiunturali. La Comunità a dodici era importatrice netta di paste da carta, essendo la produzione comunitaria ampiamente inferiore alla domanda. Dal punto di vista comunitario, il problema settoriale non era quindi un eventuale eccesso di capacità ma una mancanza di competitività dell'industria. Hanno cessato la produzione varie unità di pasta ad uso commerciale, dette integrate, non sufficientemente adeguate, a tali cessazioni hanno avuto effetti negativi importanti sullo sfruttamento forestale. In proposito la Commissione rileva che il bacino d'approvvigionamento della CDRA copre i massicci forestali del sudest della Francia, esposti a rischio di incendio a causa delle condizioni climatiche e di uno stato di manutenzione della foresta poco soddisfacente. La Commissione riconosce che la perdita degli sbocchi che i due stabilimenti della CDRA rappresentano avrebbe notevolmente aggravato lo stato d'abbandono di tali massicci e, di conseguenza, il rischio di incendio, oltre ad avere serie ripercussioni sull'assetto delle zone rurali, accentuando in particolare la desertificazione.

(1) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

Nel valutare la compatibilità degli aiuti in questione, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate, nel corso del procedimento, da un'impresa produttrice di paste di legno al bisolfito. Quest'impresa si era trovata, soprattutto dall'inizio degli anni '80, in una crisi di eccezionale gravità dovuta all'aumento della concorrenza internazionale e ai vincoli sempre più severi connessi alla tutela dell'ambiente. Essa ha confermato che il peggioramento dei risultati, che ha colpito in modo particolare i fabbricanti europei di cellulosa commerciale, ha provocato il fallimento di parecchie imprese tedesche. Grazie ad uno dei suoi azionisti, la società si è salvata con la costruzione di una cartiera. Né per il suo salvataggio né per il forte investimento effettuato erano stati accordati aiuti di Stato nel periodo economicamente difficile. L'impresa ha sostenuto che la concessione di aiuti di Stato alla CDRA costituisce una grave infrazione al principio delle pari opportunità in materia di concorrenza.

In proposito si osserva che l'impresa in questione si trova in una zona che non è compresa tra quelle che beneficiano di un particolare aiuto regionale in virtù della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o c). Pertanto la sua situazione è molto diversa da quella della CDRA per quanto riguarda la compatibilità con il mercato comune di eventuali aiuti agli investimenti.

Per questi motivi la Commissione conclude che gli aiuti alla CDRA in forma di prestiti FDES, in sostituzione di aiuti a finalità regionale ed entro limiti approvati per i regimi di aiuti a finalità regionale in Francia, hanno risolto il problema della scarsa competitività della CDRA senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Da un punto di vista comunitario gli effetti positivi degli aiuti sono stati superiori a quelli negativi sulla concorrenza. La Commissione ha quindi deciso di accordare la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

6. *La sovvenzione*

Su sua richiesta la Commissione è stata informata, nel corso del procedimento, dei dettagli degli investimenti finanziati mediante la sovvenzione di 100 milioni di FF accordata nel 1993. Si tratta di investimenti a favore dell'ambiente e di investimenti per l'approvvigionamento di legno.

La Commissione li ha esaminati in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (1).

Essa rileva che è stata investita una somma di 162,2 milioni di FF per sopprimere l'impiego di cloro gassoso a Saint-Gaudens al fine di ridurre gli effluenti di sostanze organiche clorate (AOX). Tale operazione si ottiene attraverso la realizzazione di un'unità di presbianca con ossigeno ed una seconda linea di produzione di biossido di cloro alimentata con biossido di zolfo liquido acquistato. L'impatto ambientale per le AOX va al di là delle norme vigenti in Francia. L'investimento non ha beneficiato di nessun altro aiuto.

La stessa operazione, con un investimento di 192,25 milioni di FF, è stata realizzata a Tarascona applicando però un processo diverso da quello attuato a Saint-Gaudens, basato sulla regolazione fine della cottura delle paste. La riduzione dell'impatto ambientale per le AOX è largamente superiore ai livelli previsti dalle norme vigenti in Francia. L'investimento a Tarascona ha beneficiato di altri aiuti dell'Agence de Bassin, nella forma di una sovvenzione di 15,97 milioni di FF e di un abbuono di interessi di 3,35 milioni di FF.

La Commissione ha verificato che gli investimenti in questione non comportano aumento di capacità produttiva né riduzione dei costi di gestione, anzi per entrambi i siti i costi di produzione supplementari risultanti dagli investimenti superano largamente le economie prodotte.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente prevede, al punto 3.2.3.B, che gli aiuti agli investimenti che consentono di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili. Prevede inoltre, al punto 3.2.3.C, che gli aiuti agli investimenti per migliorare significativamente i loro risultati ambientali o per adeguarli a quelli di imprese di altri Stati membri nei quali vigono norme obbligatorie possono beneficiare del livello di aiuto e delle stesse condizioni di proporzionalità previste per il superamento delle norme in virtù del punto 3.2.3.B.

La Commissione è del parere che i livelli di protezione, ottenuti nella fattispecie grazie alla soppressione del cloro gassoso, giustificano la piena applicazione della possibilità offerta al punto 3.2.3.B della disciplina, in particolare data la nocività del prodotto. Per questa ragione, ritiene che una sovvenzione del 30 % lordo del costo degli investimenti sia giustificata. Tenuto conto degli altri aiuti accordati a tal fine, un importo di 87 015 000 FF sui 100 milioni di FF soddisfa le condizioni per essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

(1) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.

La Francia ha sostenuto inoltre che è stata costruita a Saint-Gaudens una stazione di trattamento biologico, la quale tratta anche gli effluenti urbani, e il costo dell'investimento è di 85 milioni di FF per la CDRA, la quale ha ottenuto aiuti dall'Agence de Bassin nella forma di una sovvenzione di 5,92 milioni di FF e di un abbuono di interessi per 12,68 milioni di FF, corrispondenti al 21,9 % dell'investimento. Pur tenendo conto dell'argomento avanzato dalla Francia, secondo il quale la stazione biologica ottiene un risultato superiore a ciò che è «abituale», mentre lo scarto in altri Stati membri è spesso molto superiore, la Commissione è del parere che un aiuto del 21,9 % sia adeguato al miglioramento ambientale ottenuto mediante l'investimento e che non sia giustificato nessun aiuto supplementare.

La Francia ha ancora sostenuto che era stato deciso a Tarascona un investimento di 24 milioni di FF per la combustione continua dei gas maleodoranti, imposta con decreto prefettizio del 1991. Per questo investimento non è stato accordato nessun altro aiuto e non è stata realizzata nessuna economia di gestione. In applicazione del punto 3.2.3.A della disciplina comunitaria, la Commissione può autorizzare aiuti fino ad un livello massimo del 15 % lordo del costo di un investimento destinato a soddisfare le nuove norme obbligatorie. Tenuto conto delle informazioni trasmesse dalla Francia, la Commissione ritiene che possa giustificarsi una sovvenzione del 15 % lordo, pari a 3,6 milioni di FF, a favore di questo investimento. Non accetta tuttavia il ragionamento del governo francese secondo il quale un aiuto del 16,76 % potrebbe essere giustificato in quanto la decisione di investire era stata presa vigente la precedente disciplina che permetteva un aiuto fino al 15 % netto per tali investimenti. In effetti, nel caso di un aiuto illegale la Commissione applica il diritto vigente al momento della decisione.

Infine il governo francese ha fornito informazioni riguardanti un investimento a Tarascona destinato ad eliminare alla fonte la generazione di polveri di legno. Questo investimento non ha beneficiato di nessun altro aiuto. In passato la Commissione ha ammesso che la riduzione di polveri costituisca un elemento tra vari altri (riduzione del rumore, del traffico, delle polveri) che giustificano un aiuto a favore dell'ambiente [1], quando l'impresa beneficiaria si trova nella zona residenziale di una città turistica. Un investimento che non abbia altro effetto che la riduzione di polveri in un'impresa non soddisfa, secondo la Commissione, le condizioni di ammissibilità alla disciplina se non esistono altre circostanze particolari; le informazioni comunicate dal governo francese non permettono di individuare tali circostanze. Peraltro la Commissione ritiene che principale beneficiaria di una riduzione delle polveri sia l'impresa stessa. Non condivide quindi l'affermazione del governo francese secondo cui l'investimento non ha impatto economico a favore della CDRA.

In conclusione, la Commissione considera che sovvenzioni di 87,015 milioni di FF e di 3,6 milioni di FF siano giustificate in virtù della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Non ritiene assolutamente giustificato il saldo di 9 385 000 FF della sovvenzione di 100 milioni di FF accordata alla CDRA nel 1993 e nel 1994.

Nel corso del procedimento, il governo francese ha risposto alle domande della Commissione concernenti l'impatto, sulle attività a monte, degli investimenti della CDRA destinati alla creazione di una capacità supplementare nell'industria del legno a Saint-Gaudens facendo valere soprattutto il fatto che è stato realizzato un investimento di 45,8 milioni di FF per lo stoccaggio supplementare di 100 000 m^3 di legno, e questo in primo luogo nell'interesse delle aziende forestali e degli imprenditori di lavori forestali. La Commissione osserva in questo contesto che un aiuto al settore forestale, nei limiti enunciati dal regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio [2], può essere giustificato, ma nel caso in esame l'aiuto non è stato accordato alle imprese forestali ma alla CDRA, le cui attività non s'inquadrano nel primo stadio della trasformazione del legno. Con lettera del 30 marzo 1995, la Commissione ha comunicato al governo francese le sue conclusioni provvisorie nel presente procedimento, in cui sostiene che l'investimento destinato ad aumentare le scorte di legno non sembra soddisfare i criteri previsti dalla disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambiente. La risposta del governo francese, del 14 settembre 1995, secondo la Commissione non apporta alcun elemento nuovo al riguardo. Pertanto l'aiuto non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

VII

Poiché il governo francese non ha notificato gli aiuti in questione prima di erogarli o di modificarli, come prevede l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, la Commissione non ha potuto esprimere il suo parere prima della loro esecuzione. In base alla legislazione comunitaria gli aiuti sono quindi illegali dal momento in cui ne è stata decisa la concessione. La situazione che ne deriva è particolarmente grave, poiché gli aiuti sono già stati versati al beneficiario e una parte di essi è considerata incompatibile con il mercato comune.

[1] GU n. C 271 del 29. 9. 1994, pag. 17.

[2] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.

Nel caso di aiuti incompatibili, la Commissione, avvalendosi della facoltà accordatale dalla Corte di giustizia, ha deciso di richiedere che gli Stati membri esigano dai beneficiari il rimborso dell'aiuto concesso illegalmente. Occorre inoltre annullare l'effetto economico dell'aiuto; di conseguenza, oltre all'importo stesso, occorre ricuperare gli interessi a decorrere dalla data del versamento dell'aiuto o della sua modifica, ad un tasso di interesse identico a quello su cui si basa il tasso di riferimento utilizzato nel calcolo comunitario delle equivalenti sovvenzioni nette dei regimi di aiuto, in vigore al momento del versamento dell'aiuto o della sua modifica. Nel 1994, anno in cui è stata versata la seconda rata della sovvenzione di 100 milioni di FF, il tasso di interesse di riferimento era l'8,93 %,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti accordati nel 1978, nel 1981 e nel 1982 all'impresa Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) sotto forma di prestiti dell'importo totale di 559,5 milioni di FF e le successive modifiche intervenute nel 1981, 1983, 1990 e 1992 sono illegali, perché accordati in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Tuttavia possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

2. Un aiuto di 100 milioni di FF accordato nel 1993 sotto forma di sovvenzione è anch'esso illegale, perché ugualmente accordato in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3. Tuttavia un importo di 90 615 000 FF è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 2

Della sovvenzione di 100 milioni di FF di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importo di 9 385 000 FF è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 3

La Francia sopprime l'aiuto di 9 385 000 FF di cui all'articolo 2 e ne ordina la restituzione entro due mesi dalla notificazione della presente decisione. Tale somma produce interessi dell'8,93 % a decorrere dalla data di versamento dell'aiuto.

Articolo 4

La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione